



Comune Di Firenze  
Direzione Servizi Sociali

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016**

Lettera di invito per la partecipazione alla procedura negoziata in modalità telematica per l'affidamento del servizio del progetto "Firenze Vivibile" realizzazione di servizi ed interventi di mediazione notturna negli ambiti ricreativi, con attenzione ai contesti giovanili finalizzati ad offrire al pubblico della notte informazione sui rischi specifici conseguenti l'uso di sostanze psicotrope e sui corretti comportamenti da tenere per garantire la propria ed altrui sicurezza. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

CPV: 75310000-2

CIG: 7108960360

**1 - Parte Generale**

Il Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali con sede in Viale De Amicis 21 - 50137 Firenze, Tel. 055.2616843 –Fax 055.2616863 codice NUTS: ITE14 in esecuzione alla determinazione n. 4302 del 23/06/2017, con la presente, invita tutti gli operatori iscritti al Sistema Telematico di Acquisto Regionale della Toscana (START) a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio in oggetto.

**Responsabile Unico del Procedimento** Dott.ssa Sandra Del Moro tel. 055 2767403 e-mail [sandra.delmoro@comune.fi.it](mailto:sandra.delmoro@comune.fi.it) PEC: [direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it](mailto:direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it)

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: <http://www.comune.fi.it>

Indirizzo del profilo di committente:

[http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune\\_firenze/bandi/elenco\\_avvisi.html](http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html)

**Il capitolato speciale d'appalto, i modelli nonché tutta la documentazione sono disponibili presso:**

[http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune\\_firenze/bandi/elenco\\_avvisi.html](http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html)

<https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1>

<http://start.e.toscana.it/comune-firenze>

Ulteriori informazioni sono reperibili presso il punto di contatto sopra indicato.

**Le offerte vanno inviate con le seguenti modalità:**

L'appalto si svolge in modalità telematica pertanto le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto Regionale della Toscana (START), accessibile al seguente indirizzo:

<http://start.e.toscana.it/comune-firenze>.

**Non è consentito, pena l'esclusione, l'invio dell'offerta in altre modalità.**

Tutta la documentazione richiesta, prodotta in modalità telematica sul suddetto sito, ove richiesto, dovrà essere firmata digitalmente

**Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione.**

Per essere valide, le offerte dovranno essere formulate come previsto nella presente lettera di invito sulla piattaforma START, entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **11/07/2017** restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta.

Per le offerte formulate in ritardo non sono ammessi reclami.

Il Comune di Firenze si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, così come non dar seguito alla procedura stessa con l'affidamento del servizio, senza che in detti casi i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati alla presentazione della domanda di partecipazione.

**Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:**

Servizi ed interventi di mediazione notturna negli ambiti ricreativi, con attenzione ai contesti giovanili finalizzati ad offrire al pubblico della notte informazione sui rischi specifici conseguenti l'uso di sostanze psicotrope e sui corretti comportamenti da tenere per garantire la propria ed altrui sicurezza.

**Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 75310000- 2 Servizi di Prestazioni Sociali**

**Valore dell'affidamento:**

L'ammontare complessivo dell'affidamento per il periodo presunto **dal 1 luglio al 31 dicembre 2017** ammonta ad € **142.857,14** (euro **centoquarantaduemilaottococinquantesette/quattordici**) oltre IVA se dovuta.

**L'ammontare complessivo dell'appalto sarà rideterminato in sede di redazione del contratto sulla base del prezzo offerto dall'aggiudicatario e dei mesi effettivi di durata del contratto che decorrerà, in ogni caso dall'avvenuta aggiudicazione.**

Il prezzo complessivo proposto da ciascun offerente dovrà essere comprensivo di tutte le attività, interventi e prestazioni previste nel capitolato e nel progetto tecnico presentato dall'offerente e dovrà comprendere il costo contrattuale del personale, i costi per la sicurezza, i costi di coordinamento derivanti dall'autonomia organizzativa del soggetto, i costi per la formazione del personale, i materiali necessari alla realizzazione del servizio, i costi generali, ogni qualsiasi altro costo e l'eventuale utile d'impresa.

**Destinatari dell'intervento:**

Destinataria del servizio è l'intera popolazione residente o comunque presente sul territorio comunale: in particolare sono destinatari del servizio la popolazione giovanile a rischio di potenziale abuso nell'utilizzo di sostanze stupefacenti, psicotrope o dell'alcool, o con condotte a rischio in tal senso.

**Durata dell'appalto o Termine d'esecuzione: dal 1 luglio 2017 al 31.12.2017.** La data di decorrenza iniziale dell'appalto sarà definitivamente determinata in base alla data di affidamento del servizio.

**Descrizione delle Opzioni: :**

Il Comune di Firenze, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del d.lgs. 50/2016, purché il valore della modifica, nonché le varianti sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.

Il Comune di Firenze, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

**Rinnovo: no.**

**Varianti:** Ai sensi dell'art. 95 comma 14, del D.Lgs. 50/2016 il Comune di Firenze autorizza e richiede la presentazione di varianti rispetto a quanto indicato nel capitolato di gara.

Le varianti devono essere specificate nel modello B.1 "Offerta Tecnica". Per essere ammissibili e prese in considerazione, le varianti devono prevedere servizi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel capitolato ovvero migliorative in termini qualitativi e quantitativi rispetto a quanto indicato nel capitolato stesso.

Le varianti presentate in sede di offerta tecnica sono oggetto di valutazione secondo i criteri stabiliti dal disciplinare di gara.

**Prestazioni Principali:** Sono considerate principali le prestazioni indicate nel Capitolato Speciale agli articoli 1. e 5.

**Data prevista di pubblicazione del bando 27/06/2017**

## **2 - Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico**

**2.1 - Cauzioni e garanzie richieste.** L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% dell'importo stimato, secondo le modalità e con le caratteristiche stabilite dal paragrafo 7 del presente documento per l'importo di **€ 2.857,14 (euro duemilaottococinquantesette/quattordici)**.

### **2.2 - Norme e criteri oggettivi di partecipazione - Soggetti ammessi:**

**2.2.1** Sono ammessi a partecipare le associazioni di volontariato e di promozione sociale, le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali, e i raggruppamenti di tali soggetti.

Sono, altresì, ammessi i predetti operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ivi compresi i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, costituite in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti.

Il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale possono partecipare su autorizzazione del giudice delegato sentita l'ANAC e previo avalimento di altro operatore economico ove subordinato dall'Anac ai sensi dell'art. 110 co. 5 del Codice.

Il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, per partecipare alla procedura, devono allegare in formato elettronico nella documentazione amministrativa, l'autorizzazione del giudice delegato sentita l'ANAC, e ove l'Anac abbia subordinato la facoltà di partecipazione ad avalimento di altro operatore ai sensi dell'art. 110 co. 5 del Codice, dovranno allegare insieme con la prescrizione dell'Anac ed oltre al DGUE del concorrente, DGUE dell'operatore economico ausiliario compilato e sottoscritto da quest'ultimo recante le informazioni richieste dalle Parti II<sup>^</sup>, III<sup>^</sup>, IV<sup>^</sup> - escluse Sezioni B e C - e VI<sup>^</sup>, il Mod. A.2.3 "Scheda Avalimento art. 110 comma 5" di quest'ultimo nonché il contratto di avalimento.

Per le modalità di partecipazione delle imprese che rientrano nelle fattispecie di cui al Decreto legge 24 Giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n.144, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione si applica l'art. 32 dello stesso decreto legge.

**2.2.2. Operatori economici.** Rientrano nella definizione di operatori economici di cui al precedente punto 2 i seguenti soggetti

**2.2.3. Le cooperative sociali** o consorzi di cooperative sociali

**2.2.4. Associazioni di Volontariato** di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito.

L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l'associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 42 del capitolato l'eventuale cancellazione dall'albo

**2.2.5. Associazioni di Promozione Sociale** L.383/2000 regolarmente iscritte all'albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L'iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. Pertanto, qualora l'associazione fosse cancellata dall'albo non si darà luogo alla stipula del contratto, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 42 del capitolato l'eventuale cancellazione dall'albo

**2.2.6. I raggruppamenti temporanei di concorrenti**, costituiti dai soggetti di cui ai punti 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5. i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti

### **2.3 - Concorrenti esclusi:**

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice, per:

- a) I reati previsti dall'art. 80, comma 1 del Codice;
- b) I reati previsti dall'art. 80, comma 2, 4 e 5 del Codice;

L'esclusione e il divieto di cui alle precedenti lettere a) e c) operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Il concorrente, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del Codice, e alla precedente lettera c) limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo art. 80 del Codice, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (**c.d. "self – cleaning**).

Il Comune di Firenze si riserva il diritto di valutare a suo insindacabile giudizio le misure di cui al precedente punto, adottate. Nel caso in cui esse siano ritenute sufficienti, l'operatore economico è ammesso alla procedura d'appalto. Nel caso in cui esse siano ritenute insufficienti esso è escluso dalla procedura di gara e dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. In ogni caso, è esclusa la partecipazione del concorrente durante il periodo di esecuzione della sentenza. Nel caso in cui la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

Le cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice non si applicano alle aziende o alle società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 Giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate a un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Le disposizioni del presente punto del bando si applicano agli affidatari di subappalti.

**Norme e criteri oggettivi di partecipazione: requisiti di ammissione alla gara.**

I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno possedere tutti i seguenti requisiti, pena l'esclusione dalla procedura:

**2.4 - Requisiti di ordine generale:**

Il concorrente non deve trovarsi in alcuna delle fattispecie previste all'art. 80 del Codice, così come specificato ed integrato nel precedente articolo 2.3 "Concorrenti esclusi" e non trovarsi in una delle cause di limitazioni alla partecipazione di cui al successivo punto 2.6 riferite ad alcune categorie di concorrenti.

**Caratteristiche delle associazioni di volontariato, di promozione sociale e senza fini di lucro e cooperative sociali.**

E' condizione per la partecipazione alla selezione che le associazioni di volontariato che perseguano obiettivi di solidarietà, non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi non procurino alcun profitto ai loro membri. Inoltre, l'attività delle associazioni può essere svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento. Ai volontari possono essere corrisposte soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività fornita, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse.

Lo statuto delle associazioni deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti ;
- l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati aventi i requisiti stabiliti dall'art. 3, 4 e 5 della legge 07/12/2000, n. 383, regolarmente iscritte al relativo albo regionale.

La cooperativa sociale è impresa sociale che persegue l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini con finalità non profit, con una organizzazione d'impresa e in condizioni di economicità della gestione. Essa è disciplinata oltre che dalle norme relative alle cooperative in generale, dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali" e dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 "Riordino della disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e i cui statuti contengano le clausole di cui all'art. 2514 del C.C.

**Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:**

- a) I concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura intesa quanto meno come iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo della Camera di commercio o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'[allegato XVI](#) del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. La predetta documentazione deve essere trasmessa in formato elettronico.

**b)** Per alcune categorie di operatori economici è richiesto **uno dei seguenti requisiti** contrassegnati dalle lettere c1), c2), e c3). Il concorrente di altro Stato membro dell'Unione Europea non residente o avente sede legale in Italia, deve fornire prova dell'iscrizione in uno dei registri previsti dalla legislazione vigente nello Stato in cui il concorrente è stabilito. La prova deve essere fornita mediante dichiarazione giurata o altra modalità stabilita dalla legislazione dello Stato membro nel quale il concorrente è stabilito o mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato di iscrizione è stato rilasciato da uno dei registri istituiti nel Paese in cui il soggetto è stabilito.

**c1) (solo per le associazioni di volontariato)** Iscrizione all' Albo Regionale - articolazione provinciale - delle Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 o di Promozione Sociale L.383/2000, senza procedura di revoca.

**c2) (solo per le Cooperative di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali)** Iscrizione nell'apposito Albo Regionale ex L. 381/91, nelle categorie di cui allo schema:

- Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione "A" o "C" dell'Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. 87/97,
- Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione "A" o "C" di altro Albo Regionale ex L. 381/91 (ove istituito),
- Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte nell'Albo ex L. 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo della Regione Toscana.

**c3) (solo per le imprese sociali)** Iscrizione al Registro delle imprese Sociali costituite ai sensi del D.lgs. 155/2006.

## **2.5 - Capacità economica e finanziaria:**

**Aver maturato direttamente nel biennio 2015-2016 attività conferite da soggetti pubblici relative all'espletamento di servizi**, anche gestiti in via diretta, nel settore degli interventi di prevenzione diurna e notturna su strada nei contesti urbani e metropolitani e finalizzata alla riduzione del rischio causato dall'abuso di alcool e sostanze psicotrope con un fatturato di almeno **250.000,00 (duecentocinquantamila/00 euro)**.

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o in raggruppamento di cui all'[articolo 45](#) del Codice può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'[articolo 83, comma 1, lettere b\) e c\)](#) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Ferma restando l'esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell'art. 89 co. 3 del Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli [articoli 85, 86 e 88](#) del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore

economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'[articolo 80](#) del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. In corso di esecuzione la stazione appaltante eseguirà le verifiche previste dall'art. 89, comma 9 del Codice.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

**Operatori economici presenti nella black list.** Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001. e successive modifiche, sono ammessi a partecipare alla gara solo se in possesso dell'autorizzazione rilasciata, ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, dal Ministero dell'Economia e Finanze in attuazione dell'art. 37 del decreto legge n. 78/2010 come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

**Modalità di partecipazione per i raggruppamenti temporanei.**

Nell'offerta i concorrenti devono specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

L'offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti del Comune di Firenze per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il Comune di Firenze, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 5 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il Comune di Firenze può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico del raggruppamento che assuma qualifica di mandatario nei modi previsti dal codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. Non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 5, del Codice in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di

idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

#### **Indicazioni per i concorrenti di raggruppamenti già costituiti o da costituirsi**

Il requisito relativo all'iscrizione nel caso di raggruppamento già costituito o da costituirsi è che **ciascuna delle imprese** raggruppate/raggruppande deve essere in possesso dell'iscrizione di cui al paragrafo 2.4 "inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale" lett. a) ed eventualmente lettera b) e c1) o c2) o c3)

Il requisito relativo alla capacità tecnica-professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo.

**2.6 Limitazioni alla partecipazione per i raggruppamenti temporanei.** Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento.

Ai consorziati individuati dal consorzio di cui sono membri quali esecutori dell'appalto è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato e applicato l'art. 353 del codice penale.

E' vietata l'associazione in partecipazione.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del presente divieto comporta l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento dalle procedure di affidamento relative al presente appalto ovvero l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

### **3. Modalità di presentazione della documentazione e Soccorso Istruttorio**

**3.1** Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato. l'operatore economico stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata con firma digitale copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

**3.2** La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata con firma digitale o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**3.3** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in forma digitale e secondo le modalità previste dalla legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83 co. 3 e 86 del Codice.



**3.4** Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

**3.5** Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte su moduli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet: <http://start.e.toscana.it/comune-firenze>

I documenti e le dichiarazioni elencate sono da inserirsi nella Documentazione Amministrativa.

Per le dichiarazioni da rendere sono disponibili i moduli allegati al presente documento ed elencati nel paragrafo 9 della presente lettera d'invito. Si precisa che l'utilizzo di tale modulistica, non è obbligatorio a pena di esclusione dalla selezione, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli nonché i documenti ad essi allegati nei termini indicati dal presente invito e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

**3.6** Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

**3.7** Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice.

Ai fini della sanatoria di cui al precedente paragrafo, si assegnerà al concorrente un termine di 7 giorni solari perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione, questa stazione appaltante si atterrà, per quanto compatibili con le disposizioni del Codice, alle indicazioni contenute nella determinazione dell'ANAC del 8.01.2015 n. 1 "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis, e dell'art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", reperibile all'indirizzo internet:

[http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=5957](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5957)

Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (7 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di accettazione del sistema di PEC.

In ogni caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, co.9, del Codice potrà consentire l'ammissione alla gara soltanto se i requisiti di ammissione siano già sussistenti al momento della presentazione dell'offerta, nei termini indicati dal presente Disciplinare.

**3.8** Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale

#### **4. Comunicazioni**

**4.1** Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di selezione, ad eccezione di quelle relative al soccorso istruttorio, avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso al sistema START.

**4.2** Le comunicazioni sono altresì inviate alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle

“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”. L’Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

**4.3** Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sul Sito START nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della gara.

**4.4** L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START e la casella di Posta Elettronica Certificata da questo indicate.

**Attenzione:** Il sistema telematico START utilizza la casella denominata **noreply@start.e.toscana.it** per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.

**4.5** I concorrenti sono tenuti a controllare che l’email inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.

**4.6 Richiesta di chiarimenti da parte degli operatori economici.** Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla selezione in oggetto, dovranno essere formulate attraverso l’apposita funzione “ richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente selezione, entro e non oltre il giorno **30/06/2017**

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno all’Amministrazione oltre tale termine.

Le risposte ai chiarimenti formulati da parte degli operatori economici vengono pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di dettaglio della selezione, entro il giorno **03/07/2017**

In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **5 - . Ulteriori disposizioni**

**5.1** Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 co. 6 ultimo periodo del Codice.

**5.2** È facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 co. 12 del Codice o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. Ai sensi dell’art. 94 co. 2 del Codice la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l’offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del Codice.

**5.3** L’offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.

**5.4** Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 180 (centottanta) giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.

**5.5** La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

**5.6** Al presente affidamento si applicano le disposizioni del Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015 e sottoscritto in data 16.03.2015 dal

Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze, che si intende qui integralmente richiamato. Il suddetto Protocollo è allegato alla documentazione di gara ed è altresì disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente" "Altri contenuti" all'indirizzo:

<http://www.comune.fi.it/materiali/trasparenza/PROTOCOLLOANTIMAFIAFIRENZE1.pdf>

Le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture di cui al presente bando hanno l'obbligo della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, avendo presente che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta e che sono a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e che, in caso di grave e reiterato inadempimento, la Stazione Appaltante, procederà nei termini indicati nel citato Protocollo, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto. Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Conseguentemente, per la partecipazione alla presente selezione i concorrenti devono espressamente impegnarsi al rispetto delle clausole contenute nel citato Protocollo, rendendo le specifiche dichiarazioni contenute nella modulistica.

In sede di stipula del contratto, o subcontratto le imprese interessate dovranno accettare e sottoscrivere le clausole n. 1, 2, e 3 di cui all'art. 2 del Protocollo di seguito riportate:

"Clausola n. 1

*"La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."*

"Clausola n. 2

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la Stazione Appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile."*

"Clausola n. 3

*La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.*

*A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:*

- a. *la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;*
- b. *l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;*
- c. *l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio".*

**5.7** La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88 co. 4-ter del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori e procederà all'affidamento alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

**5.8** Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla documentazione di gara restando comunque ferma la facoltà, di cui all'art. 97 co. 6 ultimo periodo del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa o suscettibili di valutazione di congruità secondo quanto previsto nel documento Criteri di valutazione dell'offerta.

**5.9** Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo sarà posto primo in graduatoria il concorrente con il punteggio dell'offerta tecnica più alto. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per l'offerta tecnica si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica).

**5.10** La Commissione Giudicatrice da costituirsi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte sarà composta da tre membri compreso il Presidente.

La Stazione Appaltante, a seguito della costituzione della Commissione Giudicatrice, pubblicherà tempestivamente, comunque prima dell'insediamento della commissione, all'indirizzo internet [http://www.comune.fi.it/export/sites/retcecivica/comune\\_firenze/bandi/elenco\\_avvisi.html](http://www.comune.fi.it/export/sites/retcecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html) la composizione della commissione giudicatrice ed i curricula dei componenti.

In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in presenza di una causa di incompatibilità e di astensione sopravvenuta, sarà individuato un sostituto.

## **6. Subappalto**

**6.1** E' fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente affidamento.

## **7 - Cauzioni e garanzie richieste**

**7.1** L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base indicato nell'avviso).

**7.2** La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. in contanti, con versamento presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante;
- c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

**7.3** L'offerta è altresì corredata dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'[articolo 103](#) del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario.

**7.4** La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- a. essere prodotta in originale **in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea** o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.
- b. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- c. in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, o l'aggregazione di imprese
- d. prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 2° co. del codice civile;
  - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

**7.5** La mancata presentazione della garanzia provvisoria, ovvero la presentazione di una garanzia provvisoria di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di selezione.

**7.6** Ai sensi dell'art. 93, co. 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93 co. 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

**7.7** All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Ai sensi dell'art. 103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti ove disponibile. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

**7.8** L'importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 93 co. 7 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. L'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata, per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni suindicate, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di offerta (nel modulo DGUE, Parte IV<sup>^</sup>, Sezione D, **e nella Domanda di partecipazione** il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per i concorrenti in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

#### **7.9 Si precisa che:**

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45 co. 2 lett. e) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) del co. 2 dell'art. 45 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

#### **8 - Modalità di partecipazione e procedura di aggiudicazione**

L'attuazione della presente selezione è stata disposta con determinazione a contrattare n. 4302 del 23/06/2017 e la selezione sarà effettuata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 comma 7 del Codice sulla base dei seguenti elementi:

- **prezzo max 20 punti**

- **qualità max 80 punti**

La documentazione di gara comprende:

1. Lettera di invito per la partecipazione alla selezione
2. Capitolato speciale

3. Modulistica per l'Offerta costituita dai seguenti documenti:

- A.2.2 Scheda Avvalimento art.89
- A.2.3 Scheda Avvalimento art.110 comma 5
- A.6 Altre dichiarazioni
- DGUE
- B.1 Offerta Tecnica
- B.2 Dichiarazione Segreti Tecnico Commerciali
- C.2 Dettaglio Economico
- Protocollo di "Legalità per la Prevenzione dei Tentativi di Infiltrazione della Criminalità Organizzata"

### **8.1. Modalità di presentazione delle Offerte**

Per partecipare alla selezione dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, **entro e non oltre il termine perentorio delle ORE 12.00 del 11/07/2017**, la seguente documentazione:

- A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI AI SUCCESSIVI PUNTI A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 e A.6**
- B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO B.1 (CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA) E B.2 (DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA).**
- C. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA DI CUI AI SUCCESSIVI PUNTI C.1 (OFFERTA ECONOMICA), C.2 (DETTAGLIO ECONOMICO).**

**ATTENZIONE: il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di una offerta dopo tale termine perentorio.**

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 40 MB. Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica ad esempio all'offerta economica, alla "domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale".

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara nonché le offerte considerate inammissibili ai sensi del comma 4 lett. b), c), d) dell'art. 59 del Codice. Non saranno prese in considerazione ai fini della presente procedura le offerte presentate in ritardo e, come tali, inammissibili ai sensi dell'art. 59 co. 4 lett. a) del Codice.

qui

### **8.2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**A.1) La "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"**, recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nel capitolato;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" del Comune di Firenze consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del comune di Firenze;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;

- di non avere residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, oppure che ha sede/residenza/domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. black list, ma è in possesso di autorizzazione in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato in attuazione dell'art. 37 del DL 78/2010, convertito in L. 122/2010, avendo cura di indicare - in tale ultimo caso - gli estremi della medesima autorizzazione, comprensivi di data di rilascio e periodo di validità;
- la non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);-

**La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico.** A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** i form on line:
  - **"Forma di partecipazione / Dati identificativi"** (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
  - **"Modelli dinamici: inserimento dati"** (passo 3 della procedura di presentazione offerta).
- **Scaricare** sul proprio pc il documento *"domanda di partecipazione"* generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento *"domanda di partecipazione"* generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- **Inserire** nel sistema il documento *"domanda di partecipazione"* firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Si precisa che:

- nel caso in caso di impresa individuale la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal: titolare e direttore tecnico;
- nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento;

La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la copia conforme all'originale della relativa procura.

L'operatore economico nel modello on-line **"Forma di partecipazione/Dati identificativi"**:

- a. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) per le imprese individuali di: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo di: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice di: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi di: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- b. attesta che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie su indicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;
- c. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara ai sensi dell'art. 76 del Codice;
- d. indica le posizioni INPS e INAIL e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;



- a. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

### **OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti)**

#### **Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:**

- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, i rispettivi modelli on line, per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione". I modelli on line corrispondenti ad ogni membro dell'operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente selezione;
- per ogni membro dell'operatore riunito dovranno essere specificate, all'interno dell'apposito spazio previsto per "R.T.I. e forme multiple":
  1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i membri dell'operatore riunito;
  2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i membri dell'operatore riunito;
  3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà: firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferiti;

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell'operatore riunito deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

### **A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (modulo DGUE) e ulteriori modelli per consorziata esecutrice e impresa ausiliaria**

**Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione** di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, sul possesso dei criteri di selezione, **dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, disponibile nella documentazione di gara, approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 3 del 18 luglio 2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530)" - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 27-7-2016.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla selezione.

**L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.**

**Il DGUE deve essere compilato nelle parti Informazione sulla Procedura d'Appalto Parte Seconda, II<sup>^</sup>, III<sup>^</sup>, IV<sup>^</sup>** e recare la sottoscrizione digitale del rappresentante legale del concorrente; il DGUE può essere sottoscritto anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

- a. *i concorrenti con SOA non sono tenuti alla compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV)*
- b. nel caso di **raggruppamenti temporanei**, deve essere presentato e sottoscritto digitalmente da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta un DGUE distinto, recante le informazioni richieste dalle Parti II<sup>^</sup>, III<sup>^</sup>, IV<sup>^</sup> mentre *i concorrenti con SOA non sono tenuti alla compilazione delle Sezioni B e C della Parte IV*). L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.
- c. le attestazioni del DGUE Parte III<sup>°</sup> - Motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, sezione a) motivi legati a condanne penali devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci).
- d. nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le attestazioni devono riferirsi ad entrambi i soci;
- e. le attestazioni del DGUE parte 3<sup>°</sup> - Motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, sezione a) motivi legati a condanne penali devono riferirsi anche a ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le altre società: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, le suddette attestazioni devono riferirsi anche ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito. Il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui alla presente lettera è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice con riferimento ai soggetti cessati dalla carica *“per quanto a propria conoscenza”*;
- f. le attestazioni del DGUE Parte 3<sup>°</sup> - Motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice come integrato dal bando di gara, sezione a) motivi legati a condanne penali devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell'apposito riquadro del DGUE, Parte III<sup>^</sup>, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, ai sensi dell'art. 80, co. 7 del Codice); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- g. le attestazioni del DGUE (Parte III<sup>^</sup>, Sezione D “altri motivi di esclusione”) riferite all'art. 80 co. 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche

con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D.Lgs. 159/2011;

- h. Nel DGUE – Parte IV<sup>^</sup> Sezione A il concorrente se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, attesta l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel Repertorio Economico Amministrativo della Camera di commercio o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, da parte del concorrente, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
- i. Nel DGUE, Parte IV<sup>^</sup>, Sezione A-2 il concorrente dovrà dichiarare il possesso dell'autorizzazione richiesta ovvero l'appartenenza a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione.
- j. Per alcune categorie di operatori economici è richiesto nel **Modulo DGUE, Parte IV<sup>^</sup>, Sezione A-3 uno dei seguenti requisiti** contrassegnati dalle lettere a), b) e c). I concorrenti di altro Stato membro dell'Unione Europea non residente o avente sede legale in Italia, deve fornire prova dell'iscrizione in uno dei registri previsti dalla legislazione vigente nello Stato in cui il concorrente è stabilito. La prova deve essere fornita mediante dichiarazione giurata o altra modalità stabilita dalla legislazione dello Stato membro nel quale il concorrente è stabilito o mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato di iscrizione è stato rilasciato da uno dei registri istituiti nel Paese in cui il soggetto è stabilito:
- a) (solo per le associazioni di volontariato)** Iscrizione all' Albo Regionale - articolazione provinciale - delle Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 o di Promozione Sociale L.383/2000, senza procedura di revoca.
- b) (solo per le Cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali)** Iscrizione nell'apposito Albo Regionale ex L. 381/91, nelle categorie di cui allo schema:
- Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione "A" o "C" dell'Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. 87/97,
  - Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione "A" o "C" di altro Albo Regionale ex L. 381/91 (ove istituito),
  - Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte nell'Albo ex L. 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo della Regione Toscana.
- c) (solo per le imprese sociali)** Iscrizione al Registro delle imprese Sociali costituite ai sensi del D.Lgs.155/2006;
- Nel DGUE [Parte IV<sup>^</sup>, Sezione B, punto 1b)], il concorrente dichiara di aver maturato direttamente nel biennio-2015-2016 attività conferite da soggetti pubblici, anche gestiti in via diretta, nel settore degli interventi di prevenzione diurna e notturna su strada nei contesti urbani e metropolitani e finalizzata alla riduzione del rischio causato dall'abuso di alcool e sostanze psicotrope con un fatturato di almeno almeno **250.000,00 (duecentocinquantamila/00 euro)**.

- k. Nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente, presentando un distinto DGUE per ciascun operatore economico.
- l. In caso di **AVVALIMENTO (ART. 89 D.LGS 50/2016)**, il concorrente dovrà indicare **nel DGUE, Parte II<sup>^</sup>, Sezione C**, gli operatori economici dei quali intende avvalersi, precisando i requisiti oggetto di avvalimento, e dovrà inoltre inserire nell'apposito spazio del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
- oggetto
  - risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
  - durata;
  - ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'impresa ausiliaria, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE;
- rendere, utilizzando l'apposito modello **A.2.2, "SCHEDA AVVALIMENTO art. 89"**, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il **DGUE e la "SCHEDA DI AVVALIMENTO art. 89"**, compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 D. Lgs. 50/2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016.

- m. Curatela Fallimentare e Concordato Preventivo con Continuità Aziendale: Il curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, per partecipare alla procedura, devono allegare nella documentazione amministrativa, l'autorizzazione del giudice delegato sentita l'ANAC, e ove l'ANAC abbia subordinato la facoltà di partecipazione ad Avvalimento di altro operatore ai sensi dell'art. 110 co. 5 del Codice, dovranno allegare insieme con la prescrizione dell'Anac ed oltre al DGUE del concorrente, compilato e sottoscritto da questo ultimo recante le informazioni richieste dalle Parti II<sup>^</sup>, III<sup>^</sup>, IV<sup>^</sup> - escluse Sezioni B e C - e VI<sup>^</sup>, il Mod. A.2.3. "Scheda Avvilimento art. 110 comma 5" disponibile nella documentazione di gara, di quest'ultimo nonché il contratto di avvalimento. Il **DGUE e la "SCHEDA DI AVVALIMENTO – art. 110"** compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale devono essere inserite nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla selezione ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria. **L'impresa ausiliaria indicata ai sensi dell'art. 110, comma 5, D. Lgs. 50/2016 non deve trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 186 bis RD 267/1942 o sottoposta a curatela fallimentare.**

**A.3)** Documento attestante la **garanzia provvisoria** di cui al **paragrafo 7**, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93 comma 8, del Codice, concernente l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva.

**La scansione della quietanza di cui sopra deve essere inserita, dal soggetto abilitato ad operare sul sistema START, nell'apposito spazio previsto.**

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà essere prodotta in originale **in formato elettronico e firmata digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della fideiussione originale cartacea** o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

**A.4)** Per l'importo del presente affidamento non è richiesto il pagamento del contributo a favore dell'Autorità di cui al **paragrafo 12**.

**A.5) Il modello A.5 "ALTRE DICHIARAZIONI"** contenente le ulteriori dichiarazioni non comprese nel DGUE e nella domanda di partecipazione deve essere presentata dal singolo concorrente;

**Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti,** la scheda "ALTRE DICHIARAZIONI" dovrà essere compilata e firmata digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, la scheda "ALTRE DICHIARAZIONI", dovrà essere compilata e firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. L'inserimento nel sistema del modello "ALTRE DICHIARAZIONI" avviene a cura del Consorzio.

#### **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

**Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, deve essere, inoltre, prodotta ed inserita,** nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START la documentazione di seguito specificata:

##### **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:**

- a. Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;
- b. dichiarazione resa dalla mandataria con l'indicazione delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48 comma 4, del Codice.

##### **nel caso di raggruppamento temporaneo in costituendo**

Dichiarazione da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo 15, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83 co. 9 del Codice, purché i requisiti dichiarati siano sussistenti al momento della presentazione della domanda, nei termini indicati dal presente documento.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di selezione.

### **8.3 - DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Deve essere prodotta secondo quanto di seguito indicato. Si precisa che nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione dalla gara, dovrà essere contenuto in tale documentazione tecnica.

#### **B.1) Offerta Tecnica**

Ogni soggetto partecipante alla gara dovrà presentare un'offerta tecnica per l'effettuazione del servizio oggetto del presente appalto nella quale esplicitare, pena l'esclusione dalla gara, tutti gli elementi oggetto di valutazione di cui ai "**Criteri di valutazione**" del successivo paragrafo 10 del presente documento.

L'Offerta Tecnica dovrà essere redatta secondo l'articolazione del modello **B.1 Offerta Tecnica** messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente gli elementi in base ai quali detta offerta sarà valutata. L'elaborato costituente l'offerta tecnica deve preferibilmente essere redatto secondo l'articolazione dello schema di cui al paragrafo 10 del presente documento e constare, al massimo, di 20 pagine numerate (con esclusione di eventuali allegati), formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5, margini 2 cm, oltre copertine, intercalari, allegati grafici e attestazioni di varia natura se ritenute necessarie.

**Si ricorda che devono essere inseriti i curriculum degli operatori.**

**Si precisa che costituirà clausola di risoluzione di diritto del contratto la mancata attivazione dei servizi aggiuntivi indicati nell'offerta che sono stati oggetto di valutazione.**

#### **B.2) Modalità di presentazione dell'offerta tecnica**

L'offerta tecnica, di cui al punto B.1, deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, **non ancora costituiti**, l'*offerta tecnica* deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ogni operatore economico che costituirà il raggruppamento temporaneo di concorrenti.

Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti, **già costituiti**, l'*offerta tecnica* potrà essere sottoscritta, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante dell'impresa indicata quale mandataria.

**B.3) Dichiarazione segreti tecnico commerciali**, il concorrente è tenuto secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la documentazione inerente, ad indicare le parti dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi del DPR 184/2006.

Il Modello B.2 Dichiarazione Segreti Tecnico Commerciali, contenente le dichiarazioni ivi contenute, corredato da eventuale documentazione allegata, in formato elettronico, dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. il suddetto modello potrà essere sottoscritto, con firma digitale, anche dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

Il predetto modello dovrà essere inserito nel sistema nell'apposito spazio "Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica"

### **8.4 - DOCUMENTAZIONE ECONOMICA**

### **C.1) Offerta Economica (documento generato dal sistema)**

L'offerta economica è determinata dal ribasso, espresso in cifre e in lettere, con 2 cifre decimali, applicato all'importo a base dell'affidamento di Euro € **174.285,71 (centosettantaquattromiladuecentottantacinque/settantuno)** IVA compresa, nei termini di legge, stimato dall'Amministrazione Comunale per eseguire le prestazioni oggetto del presente avviso. Nell'offerta economica gli operatori economici devono indicare gli oneri della sicurezza afferenti l'impresa", ovvero i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del comma 10 dell'art.95 del Dlgs 50/2016, che costituiscono un di cui dell'offerta economica.

Tali oneri della sicurezza afferenti l'impresa non possono essere pari a "zero", pena l'esclusione.

Ove l'offerta risultasse anormalmente bassa si procederà con la verifica di congruità degli oneri della sicurezza afferenti l'impresa, di cui sopra, indicati dal concorrente e saranno valutati sotto il profilo della congruità rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line al passo 5 della procedura
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare** digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

### **C.2) DETTAGLIO ECONOMICO**

Il modello C.2 Dettaglio Economico messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara contiene il costo orario disaggregato del personale per ciascuna categoria professionale e l'indicazione del Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, come previsto dal Capitolato. Il Dettaglio Economico deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

#### **Modalità presentazione offerta economica (documento generato dal sistema C.1 e modello C.2)**

- Nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di concorrenti **non ancora costituiti**, l'offerta economica deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione dell'affidamento, le stesse imprese conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale mandataria.
- In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di tipo orizzontale, l'offerta presentata determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Amministrazione nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.
- In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di tipo verticale, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.
- L'Offerta Economica dovrà essere redatta secondo l'articolazione del modulo C.2 Dettaglio Economico messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, contenente il ribasso offerto, espresso in cifre e in lettere, rispetto all'importo a base d'asta. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta rispetto a quanto previsto dal capitolato.

Ai sensi dell'art.32 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

**Norme specifiche comuni per la firma dell'offerta tecnica e economica.** L'offerta tecnica e quella economica dovranno essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa e non potranno presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte. In caso di

firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dagli interessati e a esse deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, le firme sull'offerta tecnica e su quella economica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria con mandato di rappresentanza.

In caso di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito, le firme sull'offerta tecnica e su quella economica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa raggruppata, consorziata che partecipa alla presente procedura.

Nel caso in cui la sottoscrizione dei modelli sia effettuata dal procuratore dei legali rappresentanti sarà obbligatorio allegare al primo dei modelli firmati copia conforme all'originale della relativa procura.

La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente.

### **9 - Svolgimento della selezione e criteri di aggiudicazione**

La selezione verrà espletata mediante procedura negoziata con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.83 e 95 commi 2 e 7 del Codice.

Le procedure della selezione avranno inizio alle ore **9.00** del giorno **12/07/2017** presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Firenze, Direzione servizi Sociali, Viale De Amicis 21.

Le fasi di apertura dei plichi informatici ai fini dell'ammissione e di apertura dell'offerta tecnica si svolgeranno in seduta pubblica dinanzi al Presidente del Seggio della selezione così come previsto dal Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze. La commissione giudicatrice, fatta salva la seduta pubblica di mera constatazione del contenuto delle buste contenenti le offerte tecniche, valuterà le stesse in una o più sedute riservate.

Verrà successivamente data comunicazione ufficiale all'aggiudicatario e a tutti i partecipanti dell'esito dei lavori della Commissione tecnica e dei punteggi attribuiti a ciascun progetto tecnico. e procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, determinando l'offerta economicamente più vantaggiosa

#### **Controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione.**

Le dichiarazioni richieste per la presente selezione relativamente al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa sono soggette a controllo ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del Codice e del D.P.R.445/2000.

Le dichiarazioni richieste per la presente selezione ai sensi dell'art.80 del Codice relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi e per gli effetti dello stesso art.80 e del D.P.R.445/2000.

Ogni altra dichiarazione è comunque soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000.

Le verifiche antimafia sull'aggiudicatario saranno espletate secondo le indicazioni del "Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici" sottoscritto dal Comune di Firenze in data 16/03/2015 e pubblicato unitamente agli atti della selezione

#### **10. Criteri di valutazione delle offerte**

La selezione sarà aggiudicata alla ditta che avrà presentato il progetto economicamente più vantaggioso, ai sensi dell'art. 83 e 95 comma 2 del Codice, valutata in base ai seguenti elementi :

**A) Offerta tecnica** per un punteggio massimo di **80 punti**



Sezione 1			
Organizzazione e gestione del servizio (punteggio massimo attribuibile 40 punti)			
Criterio	Obiettivo perseguito	Descrizione	Punt. massi
1.a	L'amministrazione intende verificare la conoscenza del concorrente del contesto sociale in cui si svolgerà l'intervento.	<b>Analisi del contesto e dei bisogni dell'utenza destinataria del servizio</b> Il concorrente dovrà illustrare le caratteristiche del contesto socio-culturale di riferimento, con attenzione all'analisi del fenomeno della Moviada notturna fiorentina. <i>Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità e della completezza dell'analisi</i>	5
1.b	L'amministrazione intende conoscere il progetto di dettaglio per la realizzazione dei servizi richiesti	<b>Svolgimento integrato delle seguenti attività di Prevenzione su strada:</b> <b>monitoraggio e mappatura del territorio</b> in ordine agli spazi, ai tempi, alle modalità del consumo per aiutare nell'individuazione degli ambiti di intervento; <b>contatto, prima informazione, counseling individuale</b> e sostanze psicotrope legali e illegali, su alcool, sulle Malattie a Trasmissione Sessuale e sulle malattie legate all'abuso di sostanze; <b>campagne informative</b> con distribuzione di materiale informativo sulle sostanze psicotrope legali e illegali, sull'alcool, sulle Malattie a Trasmissione Sessuale e sulle malattie legate all'abuso di sostanze; <b>realizzazione di azioni di chill – out</b> , volte alla riduzione dei rischi e dei danni connessi all'uso di sostanze nei locali, nei contesti della Moviada e degli eventi: distribuzione di acqua o bibite analcoliche (prevenzione del colpo di calore); <b>interventi animativi ed educativi nei contesti del divertimento notturno</b> per favorire la coscienza dei limiti e l'autocontrollo, utilizzando strumenti diversi: misurazione dei valori del tasso alcolico (alcool test), test elettronici sulle prestazioni e le capacità attentive;	20
1.c	L'amministrazione intende conoscere le modalità che il concorrente intende mettere in atto per assicurare il corretto svolgimento delle	<b>Organizzazione delle attività</b> Il concorrente dovrà illustrare l'organizzazione della attività e dei servizi offerti . <i>Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità e del dettaglio degli elementi forniti a supporto della descrizione di quanto richiesto</i>	15
Sezione 2			
Qualità del servizio e attività aggiuntive (punteggio massimo attribuibile 40 punti)			
Criterio	Obiettivo perseguito	Descrizione	Punt. massi

<b>2 a</b>	L'amministrazione intende conoscere le modalità che il concorrente intende mettere in atto per assicurare il miglior funzionamento del servizio	<b>Svolgimento delle attività</b> Il concorrente dovrà illustrare come intende organizzare le modalità di consulenza e accompagnamento  <i>Il punteggio sarà attribuito sulla base della qualità e del dettaglio degli elementi forniti a supporto della descrizione di quanto richiesto.</i>	<b>15</b>
<b>2 b</b>	L'amministrazione intende misurare l'efficacia degli interventi proposti	<b>Report degli interventi</b> Il concorrente dovrà illustrare le modalità di rendicontazione dei seguenti interventi: Numero di interventi con help point e mediatori artistici Numero di personale formato Riunioni con cittadini e gestori Contatti informativi Materiale distribuito Interviste realizzate Numero di eventi programmati e svolti	<b>15</b>
<b>2.c</b>	L'amministrazione intende acquisire senza oneri aggiuntivi una serie di attività che possano migliorare la qualità	<b>Servizi aggiuntivi senza onere per l'amministrazione comunale.</b> Il concorrente deve indicare i servizi aggiuntivi senza onere per l'amministrazione che intende garantire. <i>Il punteggio sarà attribuito in base al numero/qualità dei servizi offerti</i>	<b>10</b>

Il punteggio attribuito all'offerta del concorrente per il complesso dei parametri di valutazione desumibili dall'offerta tecnica del concorrente verrà calcolato attraverso la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta rispetto ai parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta tecnica (a);

n = numero totale dei parametri di valutazione connessi ai contenuti dell'offerta tecnica;

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al parametro di valutazione (i)

V(a) = Valutazione da parte della commissione delle voci 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c.

Cioè:

per il parametro 1.a = **5 punti**

per il parametro 1.b = **20 punti**

per il parametro 1.c = **15 punti**

per il parametro 2.a = **15 punti**

per il parametro 2.b = **15 punti**

per il parametro 2.c = **10 punti**

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al parametro di valutazione (i) variabile tra zero e uno;

Σ<sub>n</sub> = sommatoria.

Per i parametri di valutazione di cui ai precedenti punti 1.a, 1.b, 1.c, 2.a., 2.b, 2.c, i relativi coefficienti V(a)<sub>i</sub> sono determinati attraverso il seguente procedimento:

a) ciascun commissario attribuirà all'offerta, in relazione allo specifico parametro di valutazione, un coefficiente variabile fra 0 ed 1 espresso in valore centesimale con le seguenti articolazioni:

0 = totalmente inadeguato; 0,1 = molto carente 0,2 = carente, 0,3 = insufficiente, 0,4 = mediocre, 0,5 = quasi sufficiente, 0,6 = sufficiente 0,7 = discreto, 0,8 = buono; 0,9 = molto buono 1 = ottimo.

- b) sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti all'offerta, per lo specifico parametro di valutazione, e la media stessa sarà arrotondata alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore;
- c) una volta terminato per tutti i concorrenti il calcolo delle medie dei coefficienti attribuiti per il singolo parametro di valutazione, le stesse saranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Anche in questo caso i coefficienti saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.
- d) una volta determinato il punteggio complessivo dell'offerta tecnica, al fine di rendere inalterato il rapporto fra il punteggio massimo dell'offerta tecnica (max 80 punti) e il punteggio massimo dell'offerta economica (max 20 punti), per ciascun concorrente si procederà, in conformità a quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 7 del 24/11/2011, ad un ulteriore riparametrazione, assegnando il punteggio di 70 punti al concorrente che ha ottenuto il punteggio massimo e rapportando proporzionalmente il punteggio degli altri concorrenti;

La procedura di cui ai punti c) e d) sarà effettuata solo nel caso di almeno due offerte.

Non saranno ammesse alla successiva fase le offerte che ottengono un punteggio C(a) inferiore a 40, prima della suddetta operazione di riparametrazione.

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di selezione sarà assistita da un segretario verbalizzante e potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale di ulteriore personale del Comune che in questo caso assolverà anche la funzione di testimoni.

#### **B) Offerta Economica per un punteggio massimo di 20 punti**

In questa fase la Commissione verificherà la completezza e regolarità della documentazione contenuta nella predetta busta C) e valuterà le offerte economiche dei concorrenti come segue:

► ribasso offerto rispetto all'importo a base d'asta – fino a un max di 20 punti.

In caso di discordanza fra i valori delle percentuali di ribasso offerti espressi in cifre e quelli espressi in lettere si considererà valido quello più vantaggioso per la stazione appaltante il punteggio massimo (20) sarà assegnato all'offerta, fra quelle pervenute, con il ribasso maggiore. Alle altre offerte con ribasso inferiore sarà attribuito un minor punteggio sulla base della seguente formula:

$P_i$  (per  $A_1 \leq A_{soglia}$ ) =  $20 \times (0,90 \times A_1 / A_{soglia})$

$P_i$  (per  $A_1 > A_{soglia}$ ) =  $20 \times \{0,90 + (1 - 0,90) \times [(A_1 - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]\}$

dove:

0,90 = coefficiente fisso

$P_i$  = punteggio attribuito al concorrente  $i$ esimo

$A_1$  = ribasso (in %) del concorrente  $i$ esimo

$A_{soglia}$  = media aritmetica dei ribassi (in %) dei concorrenti

$A_{max}$  = ribasso (in %) maggiore

Durante tutte le fasi della valutazione delle offerte i punteggi attribuiti per i singoli parametri di valutazione saranno arrotondati alla quarta cifra decimale.

Alla fine delle operazioni si procederà alla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione all'offerta tecnica e dei punteggi attribuiti all'offerta economica e l'aggiudicazione provvisoria del servizio avverrà in favore della associazione che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo

In caso di parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore sull'offerta tecnica. In caso di ulteriore pareggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica.

Il Comune si riserva la facoltà di valutare in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 del Codice la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

**In ogni caso il Comune si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non procedere alla stipula del contratto.**

Il servizio sarà aggiudicato all'offerente collocato più in alto nella graduatoria come sopra determinata.

L'offerta è immediatamente vincolante per i concorrenti. Il verbale della Commissione di selezione e la determinazione di aggiudicazione non sono inoltre sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa, si potrà comunque addivenire solo a seguito della presentazione da parte dell'aggiudicatario della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di selezione e quanto altro previsto dal presente avviso e dal capitolato speciale e dalla normativa vigente.

Si avvertono i concorrenti che, qualora sia possibile in relazione al numero e alla consistenza delle offerte da valutare, il procedimento di selezione potrebbe svolgersi in più sedute, pubbliche e riservate.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

#### **11- Informazioni complementari sulla procedura di apertura e trasparenza:**

Eventuali rinvii del giorno della selezione, ed eventuali successive sedute di selezione, compresa quella di constatazione del contenuto delle offerte tecniche da parte della Commissione giudicatrice, saranno resi noti esclusivamente mediante pubblicazione al seguente indirizzo internet:

[http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune\\_firenze/bandi/elenco\\_avvisi.html](http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html)

I risultati della selezione saranno resi noti sul seguente sito internet:

[http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune\\_firenze/bandi/elenco\\_avvisi.html](http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html)

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall'Amministrazione esclusivamente tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, sulla busta e nella modello 1, oltre al domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.

E' obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via pec all'indirizzo [direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it](mailto:direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it), ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa gli indirizzi già indicati nel Modello 1 per la ricezione delle comunicazioni.

L'Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni previste dal Codice mediante comunicazione sintetica. Tutti gli atti della selezione sono pubblicati e aggiornati sul sito web del comune di Firenze, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo:

[http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune\\_firenze/bandi/elenco\\_avvisi.html](http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_avvisi.html)

In particolare, sono pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti:

- a) il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
- b) la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti;
- c) i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

## **12 - disposizioni varie**

Gli atti di gara non vincolano il Comune di Firenze, il quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni del capitolato speciale da parte delle ditte concorrenti.

E' vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice.

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Firenze, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

Il concorrente può presentare la documentazione a comprova dei requisiti previsti dalla legge, dal bando e dal disciplinare di gara, fermo restando che la commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche previste dall'art. 48 del Codice solo nel caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico o nel caso in cui si classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

E' vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice.

In analogia a quanto stabilito dall'art. 140 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di selezione, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

## **13 - Stipula della Convenzione**

L'aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa.

La stipulazione della convenzione è altresì subordinata all'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all'art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all'art.3, comma 8, del D.Lgs.494/96, e all'art.90, comma 9, del D.Lgs.81/08.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii, come sostituito dall'art. 6, comma 3, del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, ai fini della stipula della convenzione in modalità elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive in foglio di patti e condizioni dovrà essere in possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 82/2005.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge.

## **14 - Privacy e accesso agli atti**

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del Codice e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni. In particolare si dà atto che: ai sensi dell'art. 79 comma 5-quater del Codice, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i casi di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'art.13, presso la Direzione Servizi Sociali viale de Amicis n.21 Firenze, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 9:00-13:00 ed il martedì e giovedì anche dalle 15:00 alle 17:00.

## **Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti ex artt. 13 e 79 del Codice.**

Al fine dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del Codice, l'associazione concorrente ha l'obbligo d'indicare, le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti

tecnici o commerciali, o ulteriori aspetti riservati dell'offerta stessa (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all'art. 79, comma 5-quater del Codice. A tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta.

Qualora l'associazione concorrente non renda la dichiarazione sull'accesso oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.

La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall'associazione concorrente con riferimento alle giustificazioni dell'offerta, qualora richieste dall'Amministrazione. Anche in tale caso, in caso contrario, la documentazione prodotta in sede di giustificazioni sarà da intendersi come interamente accessibile.

In ogni caso, resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di valutare le dichiarazioni del concorrente ai sensi dei citati artt. 13 e 79 del Codice, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente punto "Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti ex artt. 13 e 79 del Codice costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 DPR 184/2006, fermo restando che l'Amministrazione si riserva di valutare comunque le dichiarazioni del concorrente ai sensi dei citati artt. 13 e 79 del Codice, della L. 241/1990 e del DPR 184/2006).

#### **15 - rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Avviso, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia d'appalti.

*Firmatario*